



ORIGINALE

Deliberazione N. **30**

in data **13-04-2021**

COMUNE DI SAREGO

Provincia di Vicenza

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

SERVIZI SOCIALI: DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE RELATIVE AGLI INTERVENTI ECONOMICI DI CARATTERE SOCIALE PER L'ANNO 2021

L'anno *duemilaventuno* il giorno *tedici* del mese di *aprile* alle ore *19:45*, nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta.

Eseguito l'appello, risultano:

CASTIGLION ROBERTO	Sindaco	Presente
DALLA PRIA VERONICA	Vice-Sindaco	Presente
ZAMBON FLAVIO	Assessore	Presente
LUZI MANUELA	Assessore	Presente
SCATTON NAIKE	Assessore esterno	Presente

Presenti n. **5** Assenti n. **0**

Partecipa alla seduta il Dott. *Finelli Pasquale* Segretario del Comune.

Il Sig. *CASTIGLION ROBERTO* nella sua qualità di *Sindaco* assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto:

SERVIZI SOCIALI: DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE RELATIVE AGLI INTERVENTI ECONOMICI DI CARATTERE SOCIALE PER L'ANNO 2021

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 nelle seguenti risultanze:

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego li, 02-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stellin Michela
(firmato digitalmente)

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego li, 12-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cola Francesca
(firmato digitalmente)

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il vigente “Regolamento Comunale per l’erogazione degli interventi e dei Servizi Sociali” approvato con Delibera consiliare n. 7 del 30/01/2018 modificato con Delibera consiliare n. 15 del 29/04/2019;

PRESO ATTO che il predetto Regolamento stabilisce:

All’art. 12, comma 2, lettera e): “la Giunta Comunale definisce annualmente i valori del patrimonio mobiliare e del patrimonio immobiliare, il cui superamento costituiscono motivo di esclusione dall’accesso agli interventi economici di assistenza sociale;

- All’art. 15, comma 5: “... L’importo massimo mensile erogabile a integrazione del “Fabbisogno economico minimo” non può comunque superare le soglie massime stabilite annualmente dalla Giunta Comunale, in ragione delle risorse di bilancio disponibili.”;

- All’art. 16, comma 4: “... L’importo del contributo economico “finalizzato” non può comunque essere superiore all’importo annuo massimo erogabile al medesimo nucleo familiare, stabilito dalla Giunta Comunale in base alle disponibilità di bilancio per l’anno di competenza”;

RITENUTO di definire, per l’anno 2021, i sotto riportati requisiti d’accesso agli interventi economici di assistenza sociale e gli importi relativi ai contributi economici massimi erogabili, di cui al sopra citato Regolamento comunale:

a) **Requisiti d’accesso agli interventi economici di assistenza sociale (art. 12, comma 2, lettera e1) e e2)**

Considerato che i valori di cui all’art. 12, comma 2, lettera e1) - e2) del vigente Regolamento comunale, in vigore per l’anno 2018 e seguenti (di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 08/06/2018), risultano tutt’ora in linea con analoghi parametri di ammissione agli interventi economici di assistenza sociale disposti a livello nazionale e regionale in materia di contrasto alla povertà, si ritiene di confermare gli stessi per l’anno 2021 come di seguito riportato:

Requisiti d’accesso agli interventi economici di assistenza sociale (art.12, comma 2, lettera e1) - e2)
e1) Il possesso di patrimonio mobiliare di valore non superiore a € 10.000,00, ridotto a € 8.000,00 per nucleo familiare composto da due persone ed a € 6.000,00 per nucleo familiare composto da persona sola;
e2) Il possesso di patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, di valore non superiore a € 20.000,00;

b) **Contributo economico a integrazione del “Fabbisogno economico minimo” (art. 15) e contributo economico “finalizzato” (art. 16):**

In ragione della situazione di crisi socio-economica in atto, preso atto che gli importi relativi ai contributi economici massimi erogabili risultano invariati dall’anno 2018 e tenuto comunque conto delle risorse di bilancio disponibili per l’anno 2021, si rideterminano gli importi relativi ai contributi economici massimi erogabili come di seguito si riportato:

Contributo economico a integrazione del “Fabbisogno economico minimo” (art. 15)		
	Importo massimo in vigore fino al 31/12/2020	Importo massimo in vigore dal 01/01/2021
Nucleo familiare composto da persona sola	Fino a € 300,00 mensili	Fino a € 400,00 mensili
Nucleo familiare composto da 2 a 4 componenti	Fino a € 400,00 mensili	Fino a € 500,00 mensili

Nucleo familiare composto da 5 o più componenti	Fino a € 500,00 mensili	Fino a € 600,00 mensili
---	-------------------------	-------------------------

Contributo economico “finalizzato” (art. 16)		
	Importo massimo in vigore fino al 31/12/2020	Importo massimo in vigore dal 01/01/2021
Nucleo familiare composto da persona sola	Fino a € 1.000,00	Fino a € 1.200,00
Nucleo familiare composto da 2 a 4 componenti	Fino a € 1.500,00	Fino a € 1.700,00
Nucleo familiare composto da 5 o più componenti	Fino a € 2.000,00	Fino a € 2.200,00

RITENUTO, altresì, per l’anno 2021, visto il perdurare della grave crisi socio-economica determinata dal protrarsi dell’emergenza sanitaria Covid-19, che l’ufficio Servizi Sociali possa disporre l’accoglimento di interventi economici, anche in deroga al vigente Regolamento per l’erogazione degli interventi e dei servizi sociali ed in particolare:

1. in riferimento ai sopra riportati parametri di cui al predetto punto a) esclusivamente in favore di nuclei singoli o familiari che dimostrino di essere stati sensibilmente colpiti dall’emergenza Covid-19;
2. in presenza di valori Isee superiori rispetto al “fabbisogno economico minimo” di cui all’art. 13 del sopra citato regolamento (Il valore del FEM per l’anno 2021 è pari a € 6.702,54, aumentato a € 16.700,00 per le persone anziane e/o disabili titolari di proprietà immobiliare ovvero per i nuclei familiari multiproblematici).

Tali situazioni dovranno essere allo scopo singolarmente valutate dall’ufficio Servizi Sociali, attenendosi altresì alle disposizioni regionali vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito nell’Allegato A) DGR n. 442/2020 e s.m.i., relativamente al “Fondo di Emergenza per i nuclei singoli o familiari colpiti dall’emergenza Covid-19” e tenendo conto anche delle recenti linee d’intervento introdotte dalla Regione Veneto con la L.R. 20/2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”, che mirano a sostenere le cd. *famiglie fragili* che possiedono, oltre ai requisiti previsti, un Isee fino a € 20.000,00;

CONSIDERATO che l’Isee prodotto dal nucleo familiare potrebbe discostarsi rispetto al valore del “fabbisogno economico minimo” di cui sopra e che diventerebbe impossibile calcolare l’importo del contributo economico ad integrazione del “Fabbisogno economico minimo” ai sensi dell’art. 15 spettante secondo la formula indicata nel regolamento stesso;

VALUTATO che si ritiene comunque utile sostenere le famiglie che si trovano in difficoltà, a causa degli effetti negativi della pandemia, con Isee compreso tra € 6.702,54 e € 20.000,00 (soglia massima recentemente indicata dai finanziamenti regionali per le cd. *famiglie fragili*) determinando i seguenti importi mensili ad integrazione del fabbisogno economico minimo:

Contributo economico a integrazione del “Fabbisogno economico minimo” (art. 15) con Isee ≤ € 20.000	
	Importo massimo in vigore dal 01/01/2021
Nucleo familiare composto da persona sola	Fino a € 150,00 mensili
Nucleo familiare composto da 2 componenti	Fino a € 200,00 mensili

Nucleo familiare composto da 3 componenti	Fino a € 250,00 mensili
Nucleo familiare composto da 4 componenti	Fino a € 300,00 mensili
Nucleo familiare composto da 5 o più componenti	Fino a € 350,00 mensili

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta maggiori spese rispetto al budget stanziato nel Cap. 1886 del bilancio di previsione 2021/2023;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO che su questa proposta sono espressi gli allegati pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

AD unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di fare proprie le premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e si intendono qui integralmente richiamate;
- 2) di definire, per l'anno 2021, i sotto riportati requisiti d'accesso agli interventi economici di assistenza sociale e gli importi relativi ai contributi economici massimi erogabili, di cui al vigente *Regolamento Comunale per l'erogazione degli interventi e dei Servizi Sociali* di cui alla delibera consiliare n. 7 del 30/01/2018, da ultimo modificato con delibera consiliare n. 15 del 29/04/2019:
 - a) Requisiti d'accesso agli interventi economici di assistenza sociale (art. 12, comma 2, lettera e1) e e2)**

Considerato che i valori di cui all' art. 12, comma 2, lettera *e1* - *e2*) del vigente Regolamento comunale, vigenti per l'anno 2018 e seguenti (di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 08/06/2018), risultano tutt'ora in linea con analoghi parametri di ammissione agli interventi economici di assistenza sociale disposti a livello nazionale e regionale in materia di contrasto alla povertà, si ritiene di confermare gli stessi per l'anno 2021 come di seguito riportato:

Requisiti d'accesso agli interventi economici di assistenza sociale (art.12, comma 2, lettera e1) - e2)
e1) Il possesso di patrimonio mobiliare di valore non superiore a €10.000,00, ridotto a € 8.000,00 per nucleo familiare composto da due persone ed a € 6.000,00 per nucleo familiare composto da persona sola;
e2) Il possesso di patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, di valore non superiore a € 20.000,00;

- b) Contributo economico a integrazione del "Fabbisogno economico minimo" (art. 15) e contributo economico "finalizzato" (art. 16):**

In ragione della situazione di crisi socio-economica in atto, preso atto che gli importi relativi ai contributi economici massimi erogabili risultano invariati dall'anno 2018 e tenuto comunque conto delle risorse di bilancio disponibili per l'anno 2021, si rideterminano gli

importi relativi ai contributi economici massimi erogabili come di seguito si riportato:

Contributo economico a integrazione del “Fabbisogno economico minimo” (art. 15)		
	Importo massimo in vigore fino al 31/12/2020	Importo massimo in vigore dal 01/01/2021
Nucleo familiare composto da persona sola	Fino a € 300,00 mensili	Fino a € 400,00 mensili
Nucleo familiare composto da 2 a 4 componenti	Fino a € 400,00 mensili	Fino a € 500,00 mensili
Nucleo familiare composto da 5 o più componenti	Fino a € 500,00 mensili	Fino a € 600,00 mensili

Contributo economico “finalizzato” (art. 16)		
	Importo massimo in vigore fino al 31/12/2020	Importo massimo in vigore dal 01/01/2021
Nucleo familiare composto da persona sola	Fino a € 1.000,00	Fino a € 1.200,00
Nucleo familiare composto da 2 a 4 componenti	Fino a € 1.500,00	Fino a € 1.700,00
Nucleo familiare composto da 5 o più componenti	Fino a € 2.000,00	Fino a € 2.200,00

- 3) di stabilire altresì, per l’anno 2021, visto il perdurare della grave crisi socio-economica determinata dal protrarsi dell’emergenza sanitaria Covid-19, che l’ufficio Servizi Sociali possa disporre l’accoglimento di interventi economici, anche in deroga al vigente Regolamento per l’erogazione degli interventi e dei servizi sociali ed in particolare:
1. in riferimento ai sopra riportati parametri di cui al predetto punto a) esclusivamente in favore di nuclei singoli o familiari che dimostrino di essere stati sensibilmente colpiti dall’emergenza Covid-19;
 2. in presenza di valori Isee superiori rispetto al “fabbisogno economico minimo” di cui all’art. 13 del sopra citato regolamento (il valore del FEM per l’anno 2021 è pari a € 6.702,54, aumentato a € 16.700,00 per le persone anziane e/o disabili titolari di proprietà immobiliare ovvero per i nuclei familiari multiproblematici).
- Tali situazioni dovranno essere allo scopo singolarmente valutate dall’ufficio Servizi Sociali, attenendosi altresì alle disposizioni regionali vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito nell’Allegato A) DGR n. 442/2020 e s.m.i., relativamente al “Fondo di Emergenza per i nuclei singoli o familiari colpiti dall’emergenza Covid-19” e tenendo conto anche delle recenti linee d’intervento introdotte dalla Regione Veneto con la L.R. 20/2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”, che mirano a sostenere le cd. *famiglie fragili* che possiedono, oltre ai requisiti previsti, un Isee fino a € 20.000,00;
- 4) di dare atto che l’Isee prodotto dal nucleo familiare potrebbe discostarsi rispetto al valore del “fabbisogno economico minimo” di cui sopra e che diventerebbe impossibile calcolare l’importo del contributo economico ad integrazione del “Fabbisogno economico minimo” ai sensi dell’art. 15 spettante secondo la formula indicata nel regolamento stesso;
- 5) di stabilire, per l’anno 2021, i seguenti importi mensili ad integrazione del fabbisogno economico minimo da riconoscere alle famiglie che si trovano in difficoltà con Isee fino a € 20.000,00:

Contributo economico a integrazione del “Fabbisogno economico minimo” (art. 15) con Isee ≤ € 20.000	
	Importo massimo in vigore dal 01/01/2021
Nucleo familiare composto da persona sola	Fino a € 150,00 mensili
Nucleo familiare composto da 2 componenti	Fino a € 200,00 mensili
Nucleo familiare composto da 3 componenti	Fino a € 250,00 mensili
Nucleo familiare composto da 4 componenti	Fino a € 300,00 mensili
Nucleo familiare composto da 5 o più componenti	Fino a € 350,00 mensili

- 6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta un aumento della spesa rispetto a quanto già stanziato nel capitolo 1886 voce “Fondo di solidarietà”;
- 7) di incaricare il competente Responsabile dell’Area Servizi Generali degli adempimenti derivanti dall’approvazione del presente provvedimento.

Di dichiarare, con votazione unanime favorevole e separatamente resa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di darvi esecuzione per consentire all’Ufficio Servizi Sociali l’espletamento delle istruttorie relative alle richieste di intervento economico per l’anno 2021 in tempi celeri.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
CASTIGLION ROBERTO
(Firmato digitalmente)

Il Segretario COMUNALE
Finelli Pasquale
(Firmato digitalmente)